	<b>SOMMINISTRAZIONE DI CIPPATO PER GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE E GASSIFICAZIONE IN VALDAONE E RITIRO MATERIALE LEGNOSO</b>  <b>CAPITOLATO D'ONERI</b>	Rev. 01  13/07/2022
---	---	---------------------------

### **Art. 1 – Definizioni**

1. Per “Committente” si intende la società E.S.CO. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. che affida il servizio oggetto del presente capitolato.
2. Per “Appaltatore” si intende l’operatore economico che esegue le prestazioni oggetto del presente capitolato.
3. Per “Contratto” si intende l’insieme dei documenti contrattuali costituiti da: l’ordine di servizio (o lettera di affido incarico), il presente capitolato con i relativi allegati, nonché l’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara.
4. Per “Direttore dell’esecuzione del contratto” si intende il soggetto designato dal Committente, avente potere di rappresentanza del Committente nei confronti dell’Appaltatore ai fini della gestione amministrativa e tecnica del contratto.

### **Art. 2 - Oggetto del Contratto**

1. L’oggetto del presente capitolato consiste nelle seguenti prestazioni:
  - a) la somministrazione di cippato di tipologia A1 e B2 (secondo la norma ISO 17225-4) agli impianti di combustione e gassificazione del Committente siti in loc. Praso nel Comune di Valdaone (TN);
  - b) il ritiro in sito di materiale legnoso (legname guasto, cimali e ramaglie) nella disponibilità del Committente in virtù di apposita convenzione stipulata con il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Chiese.
2. L’Appaltatore assume, con gestione a proprio rischio, l’esecuzione delle prestazioni di cui al precedente comma 1., secondo quanto di seguito specificato.


### **Art. 3 – Prestazioni comprese in contratto**

#### **Art. 3.1 – Somministrazione del cippato**

1. L’Appaltatore si impegna a garantire il trasporto, consegna e scarico nel deposito di centrale, del cippato, presso la centrale di teleriscaldamento del Committente, sita in loc. Praso nel Comune di Valdaone (TN), secondo il calendario, le quantità e le tipologie riportate nell’Allegato 1\_STIME FABBISOGNO DISPONIBILITA’. Le singole consegne sono stimate in circa 100-150 msr/settimana.
2. I dati riportati nell’Allegato 1\_STIME FABBISOGNO DISPONIBILITA’ e quelli relativi ai quantitativi settimanali, sono stimati, si riferiscono a previsioni medie mensili e potranno subire variazioni. Pertanto le singole consegne, per i quantitativi e tipologia di cippato necessari, saranno eseguite alle date indicate nelle richieste scritte, a mezzo posta elettronica, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, in funzione dell’effettivo fabbisogno della centrale, con preavviso minimo di 5 giorni lavorativi.
3. Il cippato dovrà avere le caratteristiche tecniche di cui all’art. 4.

#### **Art. 3.2 – Vendita del materiale legnoso**

1. L’Appaltatore si obbliga a ritirare, previa esecuzione della lavorazione (cippatura) in sito, tutto il materiale legnoso nella disponibilità del Committente, in forza di apposita convenzione con il Consorzio dei Comuni BIM DEL CHIESE - ente delegato dagli enti proprietari - secondo il calendario e le quantità e tipologie disponibili indicati nell’Allegato 1\_STIME FABBISOGNO DISPONIBILITA’.
2. Il quantitativo minimo di materiale per ciascun ritiro è stabilito in 200 msr.
3. Il materiale in questione potrà essere di tipo “bianco”, vale a dire ricavato da solo legno, oppure di tipo “verde”, vale a dire proveniente da ramaglie, oppure “misto”.
4. I dati riportati nell’Allegato 1\_STIME FABBISOGNO DISPONIBILITA’, sono stimati, si riferiscono a previsioni medie trimestrali e potranno subire variazioni. Pertanto il ritiro dovrà essere effettuato dall’Appaltatore alla data di consegna di volta in volta indicata nella richiesta scritta, a mezzo posta elettronica, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, in funzione dell’effettiva disponibilità del materiale, con preavviso minimo di 5 giorni lavorativi. Le quantità effettive di materiale ed il relativo riparto fra le diverse categorie, oltre che la percentuale del 50% riferita alla tipologia di materiale di tipo “misto” potrà quindi subire variazioni anche significative.
5. La lavorazione in sito del materiale legnoso dovrà essere eseguita da impresa iscritta all’Elenco delle Imprese Forestali ai sensi dell’art. 61 della Legge Provinciale del 23 maggio 2007, n. 11 (se con sede in Trentino o equiparato se con sede in altre Regioni).
6. La cippatura ed il ritiro del materiale dovranno avvenire esclusivamente presso il piazzale di proprietà del BIM DEL CHIESE sito in C.C. Condino p.f. 2725/2, con accesso camionabile da Via Roma in Condino (TN).
7. Non dovranno in nessun caso essere abbandonati, nemmeno temporaneamente, rifiuti nell’area di consegna.
8. Al termine delle lavorazioni in sito l’Appaltatore si impegna a lasciare gli spazi liberi e sgombri da qualunque residuo di lavorazione, nonché a ripristinare, ripulire e sistemare l’area di consegna.

	<b>SOMMINISTRAZIONE DI CIPPATO PER GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE E GASSIFICAZIONE IN VALDAONE E RITIRO MATERIALE LEGNOSO</b>	Rev. 01
	<b>CAPITOLATO D'ONERI</b>	13/07/2022

9. L'Appaltatore assume a propri onere e rischio l'esecuzione dei lavori di cippatura ed assume la piena responsabilità nei confronti dell'ente proprietario dell'area di consegna e circa il rispetto di tutte le normative in materia di tutela ambientale e della natura vigenti, manlevando il Committente da qualsiasi responsabilità a tale titolo.
10. Il quantitativo di cippato ricavato dovrà essere cubato a cura e spese dell'Appaltatore, in contraddittorio con il Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato, e copia del verbale della misurazione, contenente l'indicazione della tipologia del materiale di provenienza ("bianco" e/o "verde"), allegata alla copia del Documento di Trasporto. Sulla base di tali ricevute il Direttore dell'esecuzione del contratto annoterà i quantitativi di cippato progressivamente ricavato su apposito registro, che farà fede ad ogni effetto contrattuale. Nel caso di materiale di tipo "misto" ("bianco" e "verde"), l'incidenza percentuale di ciascuna delle due tipologie, anche ai fini dell'applicazione dei corrispettivi contrattuali, sarà attribuita a seguito di opportuna campionatura eseguita in contraddittorio.
11. La proprietà del materiale legnoso di cui al presente articolo passerà in capo all'Appaltatore alla data di consegna di cui al comma 4.

#### **Art. 4 – Specifiche tecniche del cippato**

##### **Art. 4.1 Cippato per impianto di combustione**

1. Il cippato destinato all'impianto di combustione dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

**Provenienza, origine e qualità del cippato:**

il cippato deve essere prodotto dalla lavorazione meccanica di legno vergine come definito nel d.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Il cippato può essere prodotto dalla sminuzzatura di: stanghe, tronchi sramati, legname guasto, ramaglia, refili e sciaveri o altri scarti di prima lavorazione del legno che consentano di ottenere cippato di **qualità B1** (Parametri qualitativi indicati nell'Allegato 2\_Specifiche qualitative biomasse).

**Contenuto di cenere:**

il contenuto di cenere massimo ammesso è inferiore o uguale al 3% ai sensi della UNI EN ISO 17225-4.

**Sottoprodotto:**

l'Appaltatore deve dimostrare la sussistenza delle condizioni che permettono di qualificare i residui delle utilizzazioni boschive o della prima lavorazione del legno utilizzati per la produzione del cippato come sottoprodotti. Tale dimostrazione può essere effettuata tramite la compilazione delle schede tecniche previste nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 oppure mediante la produzione di qualsiasi documento che provi la sussistenza delle condizioni contenute nel art.184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.

**Pezzatura:**

le caratteristiche di pezzatura del cippato devono essere dichiarate dall'Appaltatore sulla base di quanto previsto dalla Norma UNI EN ISO 17225-4:2014. Il cippato consegnato dovrà appartenere alla classe P31.5S (cfr Allegato 2\_Specifiche qualitative biomasse) secondo quanto previsto dalla norma ISO 17225-4:2014 con determinazione in base alla norma EN 17827-1:2013. Il Committente si riserva di accettare pezzature differenti, su richiesta dell'Appaltatore, compatibilmente con le esigenze dell'impianto. I valori saranno dichiarati dall'Appaltatore mediante rilascio, per ciascuna consegna, della "Scheda tecnica di consegna cippato e dichiarazione di conformità ai sensi della norma ISO 17225-4" (Allegato 3\_Scheda tecnica di consegna) e verificati periodicamente dal Committente.

**Purezza:**

il cippato consegnato deve essere privo di elementi estranei quali: sassi, chiodi, fili, bulloni, terra ed ogni altro materiale estraneo e contaminante.

**Contenuto idrico e peso del carico:**

Sia il contenuto idrico sia il peso del carico saranno determinati e dichiarati dall'Appaltatore. Il Committente può richiedere una verifica in contraddittorio di M, sulla base di un metodo di verifica concordato tra le parti, secondo le procedure riportate nell'Allegato 4\_Protocollo di campionamento.


##### **Art. 4.2 Cippato per impianto di gassificazione**

1. Il cippato destinato all'impianto di gassificazione dovrà rispondere alle seguenti specifiche tecniche:

**Provenienza, origine e qualità del cippato:**

il cippato consegnato deve essere prodotto dalla lavorazione meccanica di legno vergine come definito nel D.lgs 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale".

Il cippato può essere prodotto dalla sminuzzatura di: stanghe, tronchi sramati, refili e sciaveri o altri scarti di prima lavorazione del legno che consentano di ottenere cippato con le caratteristiche idonee al processo di gassificazione. Cippato di **qualità A2** Allegato 3\_Scheda tecnica di consegna).

	<b>SOMMINISTRAZIONE DI CIPPATO PER GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE E GASSIFICAZIONE IN VALDAONE E RITIRO MATERIALE LEGNOSO</b>	Rev. 01
	<b>CAPITOLATO D'ONERI</b>	13/07/2022

**Contenuto di cenere:**

il contenuto di cenere massimo consentito deve essere inferiore all'1,5%.

**Sottoprodotto:**

L'Appaltatore deve dimostrare la sussistenza delle condizioni che permettono di qualificare i residui delle utilizzazioni boschive o della prima lavorazione del legno utilizzati per la produzione del cippato come sottoprodotti. Tale dimostrazione può essere effettuata tramite la compilazione delle schede tecniche previste nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 oppure mediante la produzione di qualsiasi documento che provi la sussistenza delle condizioni contenute nel art.184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.

**Pezzatura:**

la pezzatura del cippato deve essere dichiarata dall'Appaltatore, con riferimento alla norma UNI EN ISO 17225-4. Il cippato consegnato dovrà appartenere alla classe P31.5S (cfr. Allegato 2\_Specifiche qualitative biomasse), determinate in base alla prova standard EN 17827-1:2013. I valori saranno dichiarati dall'Appaltatore mediante rilascio, per ciascuna consegna, della "Scheda tecnica di consegna del cippato e la dichiarazione di conformità ai sensi della norma ISO 17225-4" (Allegato 3\_Scheda tecnica di consegna). La pezzatura sarà soggetta a periodiche verifiche da parte del Committente.

**Purezza:**

il cippato consegnato deve essere privo di elementi estranei quali: sassi, chiodi, fili, bulloni, terra ed ogni altro materiale estraneo e contaminante.

**Contenuto idrico e peso del carico:**

il contenuto idrico (M) massimo consentito è del 35%. Sia il contenuto idrico sia il peso del carico saranno determinati e dichiarati dall'Appaltatore. Il Committente può richiedere una verifica in contraddittorio di M, sulla base di un metodo di verifica concordato tra le parti, secondo le procedure riportate nell'Allegato 4\_Protocollo di campionamento.

**Art. 4.3 – Cippato misto**


1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà richiedere ovvero autorizzare la consegna di singoli carichi di cippato avente in parte le caratteristiche di cui all'art. 4.1. ed in parte le caratteristiche di cui all'art. 4.2.
2. In tale evenienza le parti concorderanno all'atto della consegna l'incidenza ponderale delle due tipologie, mediante opportuna campionatura, eseguita in contraddittorio, ai fini dell'applicazione dei corrispettivi contrattuali.

**Art. 4.4 – Filiera corta**

1. L'Appaltatore rilascerà, per ogni consegna di cippato in centrale, idonea certificazione della provenienza del materiale da "filiera corta", come definita nell'Allegato 2 del Piano energetico-ambientale provinciale 2013-2020 e s.m.i.
2. In assenza della predetta certificazione il cippato sarà rifiutato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dovrà essere sostituito dall'Appaltatore immediatamente, pena il risarcimento dei danni, compresi quelli da lucro cessante.

**Art. 5 – Controlli e verifiche, non conformità**

1. Ai fini della verifica di conformità del materiale, il Direttore dell'esecuzione del contratto può richiedere all'Appaltatore di scaricare il materiale nel piazzale delle centrali di teleriscaldamento.
2. Qualora il Direttore dell'esecuzione del contratto contesti la conformità del cippato rispetto a quanto dichiarato dall'Appaltatore nella Scheda tecnica di consegna del cippato e la dichiarazione di conformità ai sensi della norma ISO 17225-4" (Allegato 3\_Scheda tecnica di consegna), le parti procedono congiuntamente ad effettuare un campionamento del carico conferito, secondo le procedure riportate nell'Allegato 4\_Protocollo di campionamento e ad inviare il campione ad un laboratorio accreditato ISO 17025 ed accreditato a tutte le prove standard previste dalla ISO 17225-4 per la classificazione del cippato.
3. Le parti accettano quindi il risultato delle analisi del laboratorio. Il costo delle analisi sarà a carico dell'Appaltatore se il carico risulta essere difforme in senso peggiorativo rispetto a quanto dichiarato, mentre sarà a carico del Committente qualora risultasse conforme o migliorativo.
4. Nelle more dell'esecuzione delle prove, il Committente potrà richiedere all'Appaltatore l'immediata sostituzione del carico con altro carico, a spese dell'Appaltatore stesso.
5. Nel caso di non conformità accertate ai sensi dei commi precedenti, il Committente potrà richiedere la rimozione e la sostituzione del carico con altro conforme, a spese dell'Appaltatore stesso. In alternativa, qualora il cippato risultasse non conforme ma comunque utilizzabile, il Committente potrà accettare il carico applicando tuttavia una penale pari al 50% del prezzo contrattuale.

	<b>SOMMINISTRAZIONE DI CIPPATO PER GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE E GASSIFICAZIONE IN VALDAONE E RITIRO MATERIALE LEGNOSO</b>  <b>CAPITOLATO D'ONERI</b>	Rev. 01  13/07/2022
---	---	---------------------------

- Si prescinde dall'applicazione delle procedure riportate nell'Allegato 4\_Protocollo di campionamento, e trova applicazione il comma 5, in caso di non conformità evidenti, quali la presenza, riscontrata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, di materiale estraneo oppure di essenze escluse a sensi dell'Allegato 2\_Specifiche qualitative biomasse.

#### **Art. 6 - Durata**


- Il Contratto ha decorrenza dalla data della sua stipulazione oppure dall'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ed avrà automatica scadenza, senza necessità di disdetta, decorso un anno.
- L'Appaltatore si impegna a proseguire oltre la scadenza, originaria o prorogata, per il tempo strettamente necessario al Committente per procedere all'affidamento del contratto ad altro appaltatore (cosiddetta "proroga tecnica"), alle stesse condizioni economiche e normative.

#### **Art. 7 - Corrispettivi e pagamenti**

- Il corrispettivo spettante all'Appaltatore a fronte della somministrazione del cippato di cui all'art. 3.1. del presente capitolato è pari a quanto previsto nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore nell'ambito della procedura di affidamento del contratto.
- Il corrispettivo che l'Appaltatore si impegna a corrispondere a fronte della vendita e ritiro del materiale legnoso di cui all'art. 3.2., è pari a quanto previsto nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore nell'ambito della procedura di affidamento del contratto. Detto corrispettivo sarà erogato dall'Appaltatore direttamente al Consorzio dei Comuni BIM DEL CHIESE – in qualità di ente delegato dagli enti pubblici proprietari del materiale stesso, previa emissione di regolare fattura da parte dello stesso.
- Tutti i corrispettivi di cui al presente articolo si intendono compensati a misura, secondo i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in fase di gara, e comprendono tutte le prestazioni previste dal presente capitolato.
- L'importo complessivo contrattuale potrà variare, in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite, esclusivamente su richiesta del Committente, ferme restando le condizioni previste dal presente capitolato. In particolare i quantitativi di materiale, sia in acquisto che in vendita, potranno subire variazioni, sull'intera durata del contratto, fino al 20% in più o in meno, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcunché a riguardo.
- I corrispettivi spettanti all'Appaltatore si intendono fissi ed immutabili per l'intera durata annuale del contratto. In caso di esercizio, da parte del Committente, della proroga tecnica alla scadenza del contratto, i prezzi unitari contrattuali potranno essere, a richiesta, adeguati in misura fino al 90% della variazione dei prezzi del cippato pubblicata dall'Associazione Italiana Energie Agriforestali (AIEL).
- Trova applicazione, per quanto non previsto nel presente articolo, l'art. 27 della L.P. 2/2016 in tema di modifiche del contratto durante il periodo di efficacia dello stesso.
- La liquidazione dei corrispettivi avverrà con cadenza trimestrale, entro il giorno 10 del mese successivo, e comunque subordinatamente all'accettazione da parte del Committente delle quantità registrate nel periodo di competenza.
- Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al comma 1, il Committente potrà richiedere all'Appaltatore la quietanza di pagamento del corrispettivo di cui al comma 2, rilasciata dal Consorzio dei Comuni BIM DEL CHIESE, con facoltà del Committente di trattenere le somme eventualmente non quietanzate o contestate, a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore.
- Tutti i pagamenti dovuti, sia attivi che passivi, saranno eseguiti a 60 giorni data fattura fine mese.

#### **Art. 8 – Penali per ritardo**

- In caso di mancato rispetto dei tempi previsti dall'art. 3.1 per ciascuna consegna del cippato in centrale, per cause imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo è soggetto ad una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.
- In caso di mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 3.2 per l'inizio delle lavorazioni in sito del materiale legnoso, per cause imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo è soggetto ad una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.
- In caso di mancata sostituzione di singoli carichi di cippato, su richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, in tutti i casi previsti dal presente capitolato, per cause imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo è soggetto ad una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.
- Le penali di cui al presente articolo non possono, complessivamente, superare il 10% dell'importo contrattuale relativo alle prestazioni di cui all'art. 3.1.
- Sono sempre oggetto di addebito da parte dell'Appaltatore le penali e/o gli indennizzi eventualmente corrisposti dal Committente ai propri clienti a causa degli eventuali disservizi provocati dal ritardo.

	<b>SOMMINISTRAZIONE DI CIPPATO PER GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE E GASSIFICAZIONE IN VALDAONE E RITIRO MATERIALE LEGNOSO</b>  <b>CAPITOLATO D'ONERI</b>	Rev. 01  13/07/2022
---	---	---------------------------

6. Quanto dovuto dall'Appaltatore a titolo di penali o di addebiti può essere addebitato dal Committente mediante compensazione con qualsiasi pagamento dovuto all'Appaltatore.
7. L'applicazione delle penali e degli addebiti ai sensi del presente articolo non pregiudica, in nessun caso, il diritto del Committente al risarcimento del danno ulteriore, ivi compreso il danno da lucro cessante.

#### **Art. 9 - Clausola risolutiva espressa**

1. Il Committente potrà risolvere il Contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, anche nei seguenti casi:
  - a) addebito di penali per un importo complessivamente superiore al 10% dell'importo contrattuale relativo alle prestazioni di cui all'art. 3.1.;
  - b) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - c) accertata violazione delle norme in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore;
  - d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del Contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero l'esercizio dell'attività;
  - e) sopravvenuto accertamento di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, a carico dell'Appaltatore;
  - f) accertati inadempimenti rispetto alla normativa ambientale da parte dell'Appaltatore; a riguardo il Committente si riserva di effettuare controlli a campione, in ogni momento, sul rispetto delle norme ambientali da parte dell'Appaltatore;
  - g) violazione, da parte dell'Appaltatore, di norme di comportamento previste nel Codice Etico e nel Piano di prevenzione della corruzione adottati dal Committente;
  - h) comminazione di sanzioni, di qualunque tipo, a carico del Committente a causa di inadempimento dell'Appaltatore.
2. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1., la risoluzione unilaterale del Contratto è esercitabile da parte del Committente previa semplice messa in mora di 5 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.
3. Ferma restando l'applicazione delle penali eventualmente previste in relazione alle diverse tipologie di inadempimento, ed indipendentemente dall'applicazione di esse, sono sempre dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del Contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidate a terzi ed i danni da lucro cessante. Per il risarcimento di tali danni il Committente può trattenere, anche in via cautelare nelle more della quantificazione dei danni, qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite, nonché può rivalersi sulla garanzia definitiva costituita ai sensi del presente capitolato.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore è comunque tenuto, su richiesta del Committente, a proseguire l'esecuzione del contratto fino all'effettivo subentro di altro appaltatore.
5. Il Committente dispone quindi la contabilizzazione delle prestazioni effettivamente e regolarmente rese dall'Appaltatore alla data di effetto della risoluzione ed alla determinazione del conseguente corrispettivo.


#### **Art. 10 - Subappalto**

1. Il subappalto, previa autorizzazione del Committente, è consentito alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016.

#### **Art. 11 - Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni**

1. L'Appaltatore dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81 del 2008.
2. Relativamente alle attività di consegna e scarico del cippato nel deposito presso la centrale di teleriscaldamento, di cui all'art. 3.1, le Parti, prima dell'esecuzione della prima consegna, effettueranno una riunione di coordinamento ai fini di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008, per identificare i rischi da interferenze e definire le eventuali misure per eliminarli ovvero per ridurli al minimo. Fino a tale momento è fatto divieto all'Appaltatore di eseguire le consegne.
3. Relativamente alle prestazioni di cui all'art. 3.2, le Parti, prima dell'esecuzione del primo ritiro, effettueranno una riunione di coordinamento ai fini di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008, per definire le modalità di accesso e di utilizzo dell'area di consegna.
4. L'incidenza degli oneri della sicurezza ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è stimata in misura di euro 500,00.-. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti "costi generali", cioè tutto quanto fa



	<b>SOMMINISTRAZIONE DI CIPPATO PER GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE E GASSIFICAZIONE IN VALDAONE E RITIRO MATERIALE LEGNOSO</b>	Rev. 01
	<b>CAPITOLATO D'ONERI</b>	13/07/2022

referimento all'ambito applicativo del D. Lgs. 81/08 dell'Appaltatore (ad esempio la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, DPI, le spese amministrative, ecc.) che si ritengono compensati nell'ambito dell'importo a base d'asta in quanto compresi negli oneri generali dell'Appaltatore.

#### **Art. 12 – Tutela dei lavoratori**

1. Si richiamano e si applicano integralmente al contratto le normative sulla regolarità contributiva e retributiva del personale alle dipendenze dell'Appaltatore.
2. Tutti gli obblighi ed oneri retributivi, assicurativi, previdenziali, assistenziali previsti a favore dei lavoratori e collaboratori dell'Appaltatore fanno carico a quest'ultimo, che ne è l'unico responsabile.
3. Si richiamano in particolare o le disposizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 ed all'art. 32, comma 1 della L.P.-2/2016.

#### **Art. 13 – Definizione delle controversie**

1. Per la definizione delle controversie il Foro competente è individuato, in via esclusiva, in base alla sede del Committente, con esclusione della competenza arbitrale. E' sempre possibile la transazione.

#### **Art. 14 - Facoltà del Committente di utilizzo di mezzi integrativi**

1. In casi di carenza e/o inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, come pure in caso di risoluzione del Contratto, il Committente si riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi di terzi soggetti.
2. L'Appaltatore si impegna a rimborsare tutti i costi sostenuti dal Committente a norma del presente articolo.

#### **Art. 15 – Garanzia definitiva**

1. Precedentemente alla stipulazione del Contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere a costituire la garanzia definitiva, con le modalità e di importo conforme a quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Il Committente potrà avvalersi della garanzia parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell'Appaltatore e, fra l'altro, per le spese sostenute per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, per il pagamento delle eventuali penali irrogate, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale.
3. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione del contratto essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente; in caso d'inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

#### **Art. 16 - Assicurazione**


1. L'Appaltatore deve essere in possesso di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con le seguenti caratteristiche minime:
  - massimale pari o superiore ad euro 3.000.000 per danni a cose e persone;
  - contemplare, fra le attività assicurate, quelle oggetto del presente capitolato;
  - contemplare, fra i soggetti terzi, anche i soggetti committenti;
  - assicurare anche le responsabilità riconducibile a prestazioni di subappaltatori, subfornitori e/o collaboratori.

#### **Art. 17 - Spese contrattuali, imposte e tasse**

1. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto ed alla stipulazione del relativo Contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sono a carico totale dell'Appaltatore.
2. Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; l'I.V.A. è regolata dalla legge.

#### **Art. 18 - Domicilio dell'Appaltatore e recapiti**

1. Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali impegnandosi reciprocamente a comunicare ogni variazione delle stesse.
2. L'Appaltatore indica quali recapiti utili, per tutte le comunicazioni previste dal presente capitolato, quelli indicati in sede di presentazione dell'offerta.

	<b>SOMMINISTRAZIONE DI CIPPATO PER GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE E GASSIFICAZIONE IN VALDAONE E RITIRO MATERIALE LEGNOSO</b>  <b>CAPITOLATO D'ONERI</b>	Rev. 01  13/07/2022
---	---	---------------------------

#### **Art. 19 - Obblighi di tracciabilità**

1. Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti e si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 3, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi; gli estremi dei conti correnti devono essere riportati anche nelle fatture. Qualora risulti che le transazioni relative al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si intende risolto di diritto, senza ulteriori formalità, con ogni conseguente responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente per i danni ad esso conseguenti.
2. L'Appaltatore si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni di cui al contratto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010.
3. L'Appaltatore si impegna, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subcontraenti o fornitori/clienti, all'immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e l'ufficio territoriale del Governo competente. Qualunque variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al presente comma, deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore al Committente il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Borgo Chiese,

L'Appaltatore

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si accettano espressamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 del presente capitolato.

L'Appaltatore

Allegati:

Allegato 1\_STIME FABBISOGNO DISPONIBILITA'

Allegato 2\_Specifiche qualitative biomasse

Allegato 3\_Scheda tecnica di consegna

Allegato 4\_Protocollo di campionamento